



AREA IV° - POLIZIA LOCALE - COMMERCIO

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' PERMANENTE

Reg. n° 27/2007

IL DIRIGENTE

Considerata la necessità di adottare specifici provvedimenti atti a limitare la velocità nei tratti di strada citate nel presente provvedimento, in applicazione dell'art. 7 del D.lvo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni, a garanzia della sicurezza e fluidità della circolazione veicolare e pedonale, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali delle strade interessate;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 3 successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 15 maggio 1997, n° 127 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

DALLA DATA DELLA PRESENTE ORDINANZA E' ISTITUITA LA SEGUENTE PRESCRIZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE:

VIA DON STURZO: ISTITUZIONE DEL LIMITE PERMANENTE DI VELOCITA' MASSIMA STABILITA IN **KM. 20** PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE DALL'INTERSEZIONE DI VIA C. BATTISTI SINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA F. BARACCA.

VIA DONATORI DI SANGUE: ISTITUZIONE DEL LIMITE PERMANENTE DI VELOCITA' MASSIMA STABILITA IN **KM. 20** PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE DALL'INTERSEZIONE DI VIA V. VENETO SINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PIAVE.

DISPONE

La revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento a far tempo dell'entrata in vigore dello stesso.

Che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza, siano punite ai sensi dell'art. 142 del vigente Codice della Strada.

DEMANDA

Alla Polizia Locale nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada di curare la vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

All'Ufficio Tecnico Comunale l'onere per la posa della prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale.

A norma dell'art. 3, comma 4° della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni

dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia.

In relazione al combinato disposto dell'art 37, comma 3° del D.lvo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, sempre entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, potrà essere proposto ricorso da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modificazioni e integrazioni.

A norma dell'art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza, è il Comandante della Polizia Locale Marco Puricelli.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per **giorni 30**.

Dal Comando di Polizia Locale, 23 settembre 2007

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'AREA DI P.L.
(Marco Puricelli)

Comando Polizia Locale – via san Francesco 15, 20080 -Albairate – (MI)
Tel. 0294981370 – fax 0294921971 – mail polizia.locale@comune.albairate.mi.it